



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ Dipartimentale di MEDICINA

Emanato con DR 668 del 29 novembre 2024 (Rif. 98)

**Approvato da Consiglio di Amministrazione del 06.11.2023
Rev-1 delibera del Consiglio di Amministrazione del 26-11-2024**

Regolamento della Facoltà Dipartimentale di Medicina

INDICE

Preambolo	3
Articolo 1 Finalità della Facoltà Dipartimentale	3
Articolo 2 Funzioni della Facoltà Dipartimentale	3
Articolo 3 Composizione della Facoltà Dipartimentale	3
Articolo 4 Organi della Facoltà Dipartimentale	3
Articolo 5 Preside della Facoltà Dipartimentale	3
Articolo 6 Consiglio della Facoltà Dipartimentale.....	4
Articolo 7 Funzioni del Consiglio della Facoltà Dipartimentale	4
Articolo 8 Funzionamento del Consiglio della Facoltà Dipartimentale	4
Articolo 9 Giunta della Facoltà Dipartimentale	5
Articolo 10 Funzioni della Giunta della Facoltà Dipartimentale	5
Articolo 11 Funzionamento della Giunta della Facoltà Dipartimentale	6
Articolo 12 Sito Web della Facoltà Dipartimentale	6
Articolo 13 Disposizioni finali	7

Preambolo

1. Il presente regolamento disciplina nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo, l'organizzazione, le attività e il funzionamento della Facoltà Dipartimentale di Medicina di UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences, di seguito denominata anche "UniCamillus", (in inglese "Departmental Faculty of Medicine").
2. L'approvazione e le modifiche del presente Regolamento sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento è emanato con decreto del Rettore previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 1 Finalità della Facoltà Dipartimentale

1. La Facoltà Dipartimentale di Medicina di UniCamillus, per brevità "Facoltà Dipartimentale", ha come propria finalità principale lo svolgimento, delle attività didattiche e formative, della ricerca scientifica, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. La Facoltà Dipartimentale assicura un'equilibrata valorizzazione di tutti i settori scientifico-disciplinari (SSD) a cui appartengono i professori e i ricercatori che la compongono.
3. La Facoltà Dipartimentale contribuisce all'internazionalizzazione dell'Ateneo favorendo anche la mobilità del corpo docente e ospitando presso le proprie strutture studiosi e soprattutto studenti provenienti dall'estero.

Articolo 2 Funzioni della Facoltà Dipartimentale

1. La Facoltà Dipartimentale svolge funzioni di organizzazione delle attività didattiche e di ricerca scientifica, di coordinamento tra queste ultime, nonché di organizzazione di attività esterne ad esse correlate o accessorie, tenendo conto dell'affinità dei propri Corsi di Studio.
2. La Facoltà Dipartimentale è responsabile per l'attuazione e/o l'aggiornamento dell'offerta formativa dell'Ateneo.

Articolo 3 Composizione della Facoltà Dipartimentale

1. Alla Facoltà Dipartimentale afferisce il personale docente di ruolo che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca.
2. Sono Organi della Facoltà Dipartimentale il Preside, il Consiglio e la Giunta di Facoltà Dipartimentale, le cui funzioni sono disciplinate dal presente Regolamento, nel rispetto del medesimo e dello Statuto di UniCamillus.

Articolo 4 Organi della Facoltà Dipartimentale

1. Sono Organi della Facoltà Dipartimentale:
 - a) il Preside della Facoltà Dipartimentale;
 - b) il Consiglio della Facoltà Dipartimentale;
 - c) la Giunta della Facoltà Dipartimentale.

Articolo 5 Preside della Facoltà Dipartimentale

1. Il Preside è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Rettore, scegliendo tra i professori di prima fascia e, se non disponibile, di seconda fascia.
2. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato una sola volta.
3. Il Preside rappresenta la Facoltà Dipartimentale negli atti accademici propri, cura l'attuazione delle delibere di propria competenza, ha il compito di vigilare sulle attività didattiche, le attività scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facoltà Dipartimentale.

4. Il Preside esprime il parere al Consiglio di Amministrazione per l'eventuale nomina del Vice-preside, scelto tra i professori o ricercatori della Facoltà Dipartimentale medesima.

Articolo 6 Consiglio della Facoltà Dipartimentale

1. Il Consiglio della Facoltà Dipartimentale, di seguito denominato "Consiglio", è l'Organo collegiale che assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà stessa e da tutte le strutture didattiche attivate all'interno.
2. Il Consiglio è composto dal Preside di Facoltà Dipartimentale, che lo presiede, e da tutti i professori di ruolo dell'Ateneo e dai ricercatori.
Possono partecipare al Consiglio, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea su richiesta del rettore o del Preside di Facoltà. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del Consiglio, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio afferenti alla Facoltà Dipartimentale. Gli studenti non fanno parte del computo delle maggioranze richieste per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

Articolo 7 Funzioni del Consiglio della Facoltà Dipartimentale

1. Il Consiglio è l'organo consultivo e propositivo che indirizza, programma e coordina l'insieme delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione, ne verifica l'efficienza e la funzionalità anche mediante l'utilizzo di opportuni parametri di valutazione.
2. In particolare, spetta al Consiglio:
 - a) definire gli obiettivi e le aree di attività della ricerca della Facoltà Dipartimentale, anche d'intesa con il Centro Integrato di Ricerca, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, nonché d'intesa con gli obiettivi strategici e le determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) proporre alla Giunta di Facoltà e al Centro Integrato di Ricerca le iniziative didattiche e di ricerca ritenute opportune per lo sviluppo della Facoltà Dipartimentale;
 - c) proporre alla Giunta di Facoltà l'organizzazione di attività di terza missione, seminari e convegni per la presentazione dei risultati di ricerche svolte da docenti della Facoltà Dipartimentale, talvolta con il coinvolgimento di altre realtà del territorio (aziende, istituzioni locali o nazionali);
 - d) proporre alla Giunta di Facoltà l'eventuale l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca nonché docenza di ruolo in termini di settori scientifici disciplinari;
 - e) esprimere parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente;
 - f) promuovere l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca nonché la mobilità in ingresso e in uscita di docenti, ricercatrici, ricercatori, assegnisti/e e dottorandi/e di ricerca;
 - g) vigilare sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
 - h) adottare il regolamento relativo alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, nel rispetto delle norme generali dell'Ateneo;
 - i) esercitare tutte le attribuzioni a esso demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo o, comunque, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Articolo 8 Funzionamento del Consiglio della Facoltà Dipartimentale

1. Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni sei mesi.
2. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso trasmesso all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, a ciascun avente diritto, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica.
3. L'assemblea del Consiglio è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere

in numero superiore a quello dei presenti. Coloro che non avranno provveduto a giustificare anticipatamente per iscritto la loro mancata partecipazione prima della seduta dell'assemblea del Consiglio saranno considerati assenti non giustificati.

4. Le riunioni suddette sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Preside di Facoltà Dipartimentale o da un suo delegato.
Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.
5. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.
6. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.
7. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati in maniera digitale tramite WebApp e sono consultabili dai componenti del Consiglio. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Articolo 9 Giunta della Facoltà Dipartimentale

1. La Giunta di Facoltà Dipartimentale è nominata dal Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti sono scelti tra i professori e/o ricercatori della Facoltà Dipartimentale, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili. La Giunta di Facoltà Dipartimentale è composta da:
 - a) il Preside, che presiede e convoca le sedute;
 - b) il Vice-Preside, chiamato a sostituire il preside in caso di impedimento o di assenza;
 - c) i Presidenti dei singoli Corsi di Studio;
 - d) il Delegato del Rettore alla ricerca;
 - e) Il Delegato del Rettore alla Didattica;
 - f) Il Delegato del Rettore per le attività di tirocinio.

Articolo 10 Funzioni della Giunta della Facoltà Dipartimentale

1. La Giunta è l'organo esecutivo della Facoltà Dipartimentale che agisce in sinergia alla governance di Ateneo.
2. In particolare, spetta alla Giunta:
 - a) proporre al Senato Accademico l'attivazione o la modifica dei Corsi di Studio o dei Corsi di dottorato di ricerca, nonché sui relativi programmi e sulla loro organizzazione;
 - b) proporre al Senato Accademico l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, nonché i relativi programmi e piani di studio;
 - c) proporre al Senato Accademico l'attivazione e/o l'aggiornamento dell'organizzazione, il funzionamento e i programmi delle Scuole di specializzazione, in collaborazione con queste ultime;
 - d) proporre al Senato Accademico e quindi al Consiglio di Amministrazione, le proposte di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire la sostenibilità dell'offerta formativa e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche;
 - e) proporre al Senato Accademico e quindi al Consiglio di Amministrazione le proposte di collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale;
 - f) predisporre e aggiornare l'organizzazione delle attività didattiche tenendo conto delle indicazioni dei Consigli di corso di studio, ove costituiti;
 - g) verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente;
 - h) proporre al Senato Accademico e quindi al Consiglio di Amministrazione i regolamenti in materia di didattica proposti dal Consiglio di Facoltà;

- i) adottare il regolamento relativo alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, nel rispetto delle norme generali dell'Ateneo;
- j) esercitare tutte le attribuzioni a esso demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo o, comunque, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
- k) su proposta del Preside, o su mandato del Consiglio di Facoltà Dipartimentale o del Direttore Generale, cura ogni altra questione rilevante per il funzionamento della Facoltà Dipartimentale.

Articolo 11 Funzionamento della Giunta della Facoltà Dipartimentale

1. La Giunta della Facoltà Dipartimentale si riunisce, di norma, ogni due mesi.
2. La Giunta della Facoltà Dipartimentale è convocata dal Preside della Facoltà Dipartimentale mediante avviso trasmesso in via informatica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, a ciascun avente diritto, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, la Giunta della Facoltà Dipartimentale può essere convocata almeno due giorni prima. In caso di impedimento temporaneo o di assenza del Preside della Facoltà Dipartimentale, le riunioni possono essere presiedute dal Vicepreside ove nominato.
3. Il Preside della Facoltà Dipartimentale è tenuto a convocare la Giunta quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Le riunioni della Giunta della Facoltà Dipartimentale possono svolgersi anche per via telematica.
5. La Giunta della Facoltà Dipartimentale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti. Coloro che non avranno provveduto a giustificare anticipatamente per iscritto la loro mancata partecipazione prima della seduta dell'assemblea della Giunta della Facoltà Dipartimentale saranno considerati assenti non giustificati.
6. Le riunioni suddette sono presiedute dal Preside di Facoltà Dipartimentale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad uno dei Presidenti dei CdS. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.
7. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Preside. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti della Giunta della Facoltà Dipartimentale.
8. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.
9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati in maniera digitale tramite WebApp e sono consultabili dai componenti della Giunta della Facoltà Dipartimentale. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
10. Il componente che non partecipa ai lavori della Giunta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'incarico.

Articolo 12 Sito Web della Facoltà Dipartimentale

1. La Facoltà Dipartimentale si avvale di una pagina del sito WEB di Ateneo contenente tutte le informazioni sulla struttura e sul funzionamento della Facoltà.
2. In particolare, debbono essere riportati il presente Regolamento e le notizie relative ad iniziative scientifiche e didattiche della Facoltà Dipartimentale

Articolo 13 Disposizioni finali

Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il Regolamento emanato con DR n. 668 del 29/11/2024, depositato e disponibile presso l'Ufficio Concorsi, Decreti e Regolamenti e redatto in lingua italiana di cui è possibile chiedere copia conforme.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti e, in particolare, al Regolamento Didattico d'Ateneo.